



● La novità nella legge n. 28/2012, di conversione del D.L. sulle misure urgenti

Nella classificazione dei rifiuti valutazione dell'ecotossicità conforme all'Accordo ADR

La legge 24 marzo 2012, n. 28 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», introduce nuove rilevanti disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, modificando il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. Rispetto al quadro previgente, la novità è rappresentata dalla previsione secondo la quale la caratteristica di pericolo H14 (ecotossico) deve essere attribuita ai rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

● di **Manuela Molinaro**, *B&P Avvocati*

L'art. 3, comma 6, legge 24 marzo 2012, n. 28 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»¹⁾ modifica il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, introducendo nuove rilevanti disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti.

La nuova formulazione del punto 5 ribadisce, innanzitutto, che, nei casi in cui un rifiuto sia identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, la pericolosità va attribuita solo se, a seguito dell'analisi condotta sul rifiuto medesimo, sia stato accertato che le sostanze raggiungono concentrazioni tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'Allegato I.

A questo proposito, la norma precisa che l'attribuzione al rifiuto delle caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11, di cui

all'Allegato I alla Parte IV, va effettuata ai sensi del punto 3.4 dell'Allegato D.

La vera novità, tuttavia, è rappresentata dalla nuova disposizione concernente i criteri per la valutazione dell'**ecotossicità** dei rifiuti.

La caratteristica di pericolo H14 nella legislazione previgente

Come noto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 152/2006, un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicate nell'Allegato I alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»²⁾, nelle premesse all'Allegato D alla Parte

1) In Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71.

2) In S.O. n. 269 alla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288.



IV, contenente il Catalogo europeo dei rifiuti, si precisava che alcune delle caratteristiche di pericolosità di cui all'Allegato I - tra le quali la caratteristica di pericolo H14 «*ecotossico*» - non dovevano essere prese in considerazione ai fini della classificazione del rifiuto, poiché mancavano, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, i criteri di riferimento per la loro valutazione.

L'articolo 39, comma 5, D.Lgs. n. 205/2010, ha sostituito i precedenti Allegati D e I alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

In conseguenza di queste modifiche, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 (ovvero dal 25 dicembre 2010), la valutazione dell'ecotossicità è divenuta obbligatoria ai fini della classificazione dei rifiuti.

I criteri per l'attribuzione di questa caratteristica, indicati nelle due note in calce all'elenco delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I, rimandavano a quanto previsto dalla normativa europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e preparati pericolosi^[3].

Secondo la normativa in questione, l'ecotossicità di un rifiuto doveva essere valutata mediante un metodo:

- convenzionale, basato sulla determinazione analitica, oppure
- sperimentale, fondato su una batteria di saggi ecotossicologici indicati.

Tuttavia, il rinvio ai criteri previsti dalla normativa europea per la classificazione di sostanze e preparati aveva creato rilevanti difficoltà applicative, dovute alla necessità di applicare al settore dei rifiuti una normativa predisposta con riferimento a un settore del tutto distinto.

La mancanza di uniformità nell'approccio interpretativo nazionale rischiava di portare all'applicazione, non sempre giustificata, dell'approccio più cautelativo e alla classificazione

del rifiuto come ecotossico anche in assenza di un effettivo rischio per l'ambiente. Da qui, la necessità di un intervento legislativo volto a chiarire e semplificare le procedure per la valutazione dell'ecotossicità.

Valutazione dell'ecotossicità dei rifiuti: le novità

Secondo la nuova formulazione del punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV, come modificato dall'art. 3, comma 6, legge n. 28/2012, la caratteristica di pericolo H14 deve essere attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 - M6 («*Materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide*») e M7 («*Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide*»).

Questo criterio di classificazione dovrà essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero dal 25 marzo 2012) e sino all'adozione di un decreto ministeriale contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell'ecotossicità.

Nel testo definitivo della legge di conversione è stato, dunque, abbandonato l'emendamento approvato dal Senato secondo il quale, nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale recante criteri per l'attribuzione dell'ecotossicità, sarebbero stati esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolo H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non prevedesse contatto degli stessi con l'ambiente acquatico.

Gli attuali criteri di classificazione, che rinviano all'ultima versione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 e obbligatorio dal 1° luglio 2011), possono essere consultati e liberamente scaricati al seguente indirizzo: <http://www.adr2011.it>^[4].

3) *Specificamente, le due note in questione prevedevano che:* «1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante", "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli Allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi».

4) *La traduzione in lingua italiana resa disponibile sul sito non è ufficiale. I testi ufficiali dell'ADR sono esclusivamente*

(segue)



Nella normativa ADR, la classificazione delle materie pericolose per l'ambiente si basa sulla rilevazione - mediante metodi di prova conformi a linee guida OCSE e specificamente indicati^[5] - delle seguenti proprietà ecotossicologiche:

- tossicità acuta per l'ambiente acquatico (categoria "Acuta 1");
- tossicità cronica per l'ambiente acquatico (distinta in categoria "Cronica 1" e categoria "Cronica 2");
- bioaccumulazione potenziale o effettiva;
- degradazione (biotica e non biotica) dei composti organici.

Al punto 2.2.9.1.10.3 dell'ADR sono contenuti i criteri per la classificazione delle **sostanze**, le quali debbono essere considerate pericolose per l'ambiente qualora risultino positive ai test di tossicità acuta 1, di tossicità cronica 1 o di tossicità cronica 2.

Le **miscele** devono essere classificate in conformità a quanto previsto dal punto 2.2.9.1.10.4 dell'ADR, che riprende i criteri utilizzati per la classificazione delle sostanze, integrandoli con indicazioni ulteriori per il caso in cui non siano disponibili dati sulla tossicità per la miscela in quanto tale o in relazione a singoli componenti^[6].

Sebbene i nuovi criteri richiamati abbiano contribuito a una semplificazione delle procedure per l'attribuzione dell'ecotossicità, rimane ancora qualche aspetto da chiarire.

È il caso, ad esempio, della classificazione delle miscele di componenti per i quali non esiste alcuna informazione utile. In questa situazione, secondo le disposizioni dell'ADR, la miscela:

- «non può essere classificata in modo definitivo in una certa categoria di pericolo», e
- «dovrebbe essere classificata soltanto sulla base dei componenti conosciuti e recare la seguente dicitura: l'X% della miscela è composto da un componente (o componenti) la cui tossicità per l'ambiente acquatico è sconosciuta»^[7].

Qualche perplessità si ricollega, inoltre, al richiamo operato dalle norme ADR, in via del tutto residuale (ovvero quando «non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4»), ai criteri di classificazione contenuti nel regolamento n. 1272/2008/CE^[8] (cosiddetto regolamento "CLP") e, in estremo subordine, alle già richiamate direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE^[9].

Da ultimo, si evidenzia come un'applicazione coerente e uniforme dei nuovi criteri di classificazione richieda una più ampia disponibilità delle informazioni relative alle proprietà ecotossicologiche delle sostanze, da perseguire mediante l'integrazione e l'aggiornamento dei *database* ecotossicologici ufficiali a oggi disponibili^[10].

quelli in inglese, francese e russo pubblicati dall'ONU sul sito web dell'UNECE: <http://www.unece.org/trans/danger/danger.html>.

- 5) Secondo il punto 2.2.9.1.10.2.2 dell'ADR 2011, la valutazione dei pericoli per l'ambiente deve essere condotta mediante «metodi di prova armonizzati su scala internazionale», con la precisazione che i metodi nazionali «possono anche essere utilizzati quando sono giudicati equivalenti».
- 6) Si tratta in particolare:
 - dei «principi ponte», applicabili quando non siano disponibili dati sulla tossicità per la miscela in quanto tale (cfr. punto 2.2.9.1.10.4.4 dell'ADR 2011);
 - dei criteri previsti per il caso in cui esistano dati sulla tossicità per tutti i componenti o solamente per alcuni di essi (cfr. punto 2.2.9.1.10.4.5 dell'ADR 2011);
 - del «metodo della somma», applicabile nei casi residuali (cfr. punto 2.2.9.1.10.4.6 dell'ADR 2011).
- 7) Si veda il punto 2.2.9.1.10.4.6.5 dell'ADR 2011.
- 8) Il regolamento n. 1272/2008/CE «relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele», sarà pienamente operativo a far data dal 1° giugno 2015, sostituendo definitivamente le direttive n. 1967/548/CEE e 1999/45/CE.
- 9) Concernenti, rispettivamente la «Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e la «Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi».
- 10) In ambito nazionale, il database ecotossicologico del Ministero dell'Ambiente può essere liberamente consultato all'indirizzo <http://www.dsa.minambiente.it/SITODESC>. Inoltre, a livello europeo è disponibile la seguente banca dati: <http://esis.jrc.ec.europa.eu>.